REGOLAMENTO (CEE) N. 1734/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvviginamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e in cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9,

considerando che, in applicazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per l'avvio dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché il numero di bovini maschi ammessi a beneficiare di un'esenzione dai dazi all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2312/92 della Commissione [3] è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 della Commissione [4] è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Gli aiuti sono fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.
[4] GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

PARTE 1

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione, per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	900

PARTE 2

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana, per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994 :

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	750 »

ALLEGATO II

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	180	1 000

SECONDA PARTE

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	180	1 000

TERZA PARTE

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	40	1 000

QUARTA PARTE

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	40	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO III

« ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	16	1 000

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	10	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 20. 8. 1990, pag. 55). »